

## IL DIRETTORE

Premesso che:

Con PEC dd. 20.11.2020 l'Amministrazione inviava alla società Appaltiamo s.r.l.s. una richiesta di preventivo per la definizione, mediante affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, così come convertito con modifiche nella Legge 120/2020, di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice") per lo svolgimento di servizi di supporto al RUP;

L'importo massimo presunto dell'accordo quadro veniva stabilito in complessivi € 70.000,00, oltre IVA, per il periodo di durata del contratto stesso pari a mesi 36;

Con PEC dd. 23.11.2020 la società Appaltiamo inviava all'Amministrazione la propria offerta per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'accordo quadro di cui ai punti che precedono;

In data 04.12.2020 veniva attivata dall'Amministrazione tramite MEPA la trattativa diretta n. 1532864 per la formalizzazione dell'affidamento di cui in oggetto;

La società Appaltiamo dava riscontro alla trattativa diretta di cui al punto che precede caricando la propria offerta e l'ulteriore documentazione richiesta in data 07.12.2020;

Con provvedimento di aggiudicazione prot. n. 2344 del 17.12.2020 l'Amministrazione affidava quindi ad Appaltiamo l'affidamento dei servizi di supporto al RUP mediante sottoscrizione di accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del Codice, per un importo massimo complessivo di € 69.900,00, oltre IVA, e per una durata di mesi 36;

In data 18.12.2020 veniva conclusa tramite MEPA la trattativa diretta n. 1532864 mediante generazione e sottoscrizione del documento di stipula;

Successivamente alla stipula del contratto di accordo quadro, l'Amministrazione, anche alla luce dell'aggiornamento del documento di programmazione biennale degli acquisti di servizi e forniture per gli anni 2021-2022, ai sensi dell'art. 21 del Codice, ha inteso rivalutare il fabbisogno massimo presunto per i prossimi 36 mesi relativo al servizio di supporto al RUP;

In particolare, in ragione delle procedure di probabile attivazione nel corso del prossimo biennio per importi pari o superiori ad € 40.000,00, si ritiene che la stima massima del valore del contratto di accordo quadro stipulato con Appaltiamo risulti essere eccessiva e parzialmente sproporzionata rispetto ai reali fabbisogni;

Non è possibile modificare il contratto di accordo quadro sottoscritto con la società Appaltiamo in quanto non sussiste alcuna delle condizioni previste dall'art. 106 del Codice;

Si rileva pertanto che medio tempore sono mutate alcune esigenze specifiche dell'Amministrazione che incidono direttamente sulle condizioni economiche dell'affidamento dei servizi di supporto al RUP;

Si considera inoltre che il mantenimento delle attuali condizioni economiche del contratto di accordo quadro risulterebbe confliggente rispetto al reale interesse e fabbisogno dell'Amministrazione;

L'Amministrazione è titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario..." e, pertanto, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti (si vedano, ex multis, TAR Campania-Napoli, 14.11.2019, n. 5368 e Consiglio di Stato, sez. V, 04.01.2019, n. 107);

Si deve ritenere che, allo stato, sussistono ragioni di opportunità e di rinnovata valutazione dell'interesse pubblico che giustificano, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 ed ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., alla revoca del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 2344 del 17.12.2020 con il quale è stato aggiudicato alla società Appaltiamo il servizio di supporto al RUP mediante sottoscrizione di accordo quadro per una durata di mesi 36 e un importo massimo stimato di € 69.900,00, oltre IVA;

La revoca del provvedimento di aggiudicazione di cui al punto che precede comporta di conseguenza la conclusione anticipata del contratto di accordo quadro sottoscritto con l'operatore economico aggiudicatario,

#### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. di revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, il provvedimento di aggiudicazione prot. n. 2344 del 17.12.2020 con il quale è stato aggiudicato alla società Appaltiamo il servizio di supporto al RUP mediante sottoscrizione di accordo quadro per una durata di mesi 36 e un importo massimo stimato di € 69.900,00, oltre IVA;
2. di stabilire che la revoca del provvedimento di aggiudicazione di cui al punto che precede comporta di conseguenza la conclusione anticipata del contratto di accordo quadro sottoscritto con l'operatore economico aggiudicatario;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del Codice, sul sito dell'Amministrazione ([www.cnr.it](http://www.cnr.it)) nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti".

Il Direttore<sup>1</sup>  
Paolo Giuseppe Ravazzani

---

<sup>1</sup> Firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti